

Sintesi ANIT – 30 giugno 2009



DPR 59/09 – Attuazione del DLgs 192/05

Sintesi del decreto che sostituisce le disposizioni transitorie dell'Allegato I del DLgs 192/05 per l'attuazione della dir. 2002/91/CE

Indice

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 1. Introduzione | 4. Verifiche da rispettare |
| 2. Quadro temporale | 5. Requisiti energetici degli edifici |
| 3. Analisi del DPR 59/09 | 6. Certificazione energetica |

1. INTRODUZIONE

In materia di efficienza energetica la comunità europea indica la strada da percorrere ai Paesi membri attraverso la direttiva **2002/91/CE** “Rendimento energetico nell’edilizia” e la direttiva **2006/32/CE** “Efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi energetici”.

L’Italia risponde a questa chiamata a più riprese pubblicando diversi decreti legislativi (abbreviati DLgs) e **per ultimo il DPR 59/09**, ovvero il Decreto del Presidente della Repubblica del 2 aprile 2009 n.59 entrato in vigore il 25 Giugno 2009.

In questa sintesi si cercherà di fare chiarezza sul tema presentando un’analisi del contenuto dei testi di legge non *per articoli*, ma *per argomenti* e proponendo un metodo tabellare per individuare le indicazioni di legge in pochi passaggi.

2. QUADRO TEMPORALE

L’Italia recepisce i contenuti della direttiva 2002/91/CE con la pubblicazione del **DLgs 192/2005**, entrato in vigore l’**8 ottobre 2005**

Il contenuto di questo decreto è stato poi modificato e integrato dal **DLgs 311/06** “Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 19/8/05 n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” che entra **in vigore a partire dal 2 Febbraio 2007**.

L’attuazione completa del DLgs192/05 prevede la pubblicazione di ulteriori **decreti attuativi** che secondo l’art.4 dello stesso, completeranno il quadro sui seguenti temi:

- 1- i criteri di calcolo e requisiti minimi per gli impianti;
- 2- i criteri generali di prestazione energetica per l’edilizia convenzionata, pubblica e privata;
- 3- i requisiti professionali e di accreditamento per la certificazione.

Il legislatore col **DPR 59/09** pubblicato in G.U il 10 Giugno 2009, dà attuazione ad alcuni dei punti previsti dall’articolo 4 del DLgs 192/05. Ed in particolare introduce un nuovo quadro di disposizioni obbligatorie entrate **in vigore il 25 Giugno 2009**, che sostituiscono le indicazioni “transitorie” dell’Allegato I del DLgs311/06.

Invece il **DLgs 115/08**, **in vigore dal 30 maggio 2008**, recepisce la direttiva 2006/32/CE e introduce novità soprattutto in materia di bonus volumetrici, normativa tecnica e abilitazione alla certificazione energetica.

Tutti i diritti sono riservati.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta senza l’autorizzazione scritta di ANIT.

Le informazioni relative al contenuto di questa pubblicazione sono da ritenersi indicative ed è necessario sempre riferirsi ai documenti ufficiali. Sul sito www.anit.it nella sezione “Documenti e Leggi” sono disponibili tutti i testi di legge citati.

Edito da TEP srl, Via Matteo Civitali, 77 – Milano – 2009

QUADRO TEMPORALE LEGISLATIVO

2 agosto 2005: pubblicazioni in GU del DM 178 – decreto attuativo Legge 10/91

8 ottobre 2005: pubblicazione in GU del DLgs 192/05

15 ottobre 2005: ripubblicazione completa in GU del DLgs 192/05

1 febbraio 2007: pubblicazione del DLgs 311/06 che corregge e integra il DLgs 192/05

10 giugno 2009: pubblicazione in GU del DPR 59/09 attuativo del DLgs 192/05

Da:	1991	17 ago 2005	9 ott 2005	2 feb 2007	25 giu 2009
A:	16 ago 2005	8 ott 2005	1 feb 2007	24 giu 2009	-
In vigore:	LEGGE 10/91 e decreti attuativi	LEGGE 10/91 + DM 178	DLgs 192/05	DLgs 311/07	DPR 59/09

Le date sono riferite al giorno in cui è stato **richiesto** il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività.

Per capire cosa succede agli **edifici in corso di costruzione** o alle **varianti in corso d'opera** avvenute a cavallo dell'entrata in vigore del decreto, la Circolare ministeriale del 23/05/06 di chiarimento al DLgs 192, sottolinea che:

- un edificio per il quale la richiesta del permesso di costruire sia stata presentata prima dell'8 ottobre va considerato ai fini del decreto come edificio esistente indipendentemente dal grado di avanzamento dei lavori;
- una variante sostanziale in corso d'opera può essere considerata come un intervento di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di un edificio esistente, e per tanto deve essere presentata una relazione tecnica coerente con le nuove norme, ma solo relativamente a quanto sostanzialmente modificato.

3. ANALISI DEL DPR 59/09**AMBITO D'INTERVENTO E FINALITÀ (Art. 1)**

Il decreto ha la finalità di promuovere un'applicazione *“omogenea, coordinata e immediatamente operativa”* delle norme per l'efficienza energetica sul territorio nazionale. E definisce le metodologie, i criteri e i requisiti minimi di edifici e impianti relativamente alla:

- climatizzazione invernale (è mantenuto l'assetto del DLgs 192/05)
- preparazione di acqua calda per usi sanitari (sull'argomento in realtà non si chiarisce il ruolo dell'obbligo delle fonti rinnovabili)
- climatizzazione estiva (la principale novità rispetto al DLgs 192/05)
- illuminazione artificiale di edifici del terziario (anche se poi nel testo del decreto non se ne parla)

Per quanto riguarda gli ambiti d'applicazione, il quadro del DLgs 192/05 non è stato modificato, infatti **gli unici casi esclusi** si riferiscono a:

- a) edifici di particolare interesse storico o artistico nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un'alterazione delle loro caratteristiche
- b) fabbricati industriali, artigianali e agricoli riscaldati solo da processi per le proprie esigenze produttive
- c) fabbricati isolati con superficie utile < 50 m²
- d) impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile

Per tutti gli altri casi sono previsti requisiti minimi da rispettare.

In base al tipo di intervento esistono 3 differenti livelli d'applicazione:

- a) applicazione integrale a tutto l'edificio
- b) applicazione integrale ma limitata al solo intervento di ampliamento
- c) applicazione limitata al rispetto di parametri solo per alcuni elementi nel caso di interventi su edifici esistenti

DEFINIZIONI (Art. 2)

Si mantengono le stesse definizioni riportate nel DLgs192/05 e nel DLgs 311/06 aggiungendone ulteriori tre:

Sistemi filtranti: pellicole polimeriche autoadesive applicabili su vetri, su lato interno o esterno, in grado di modificare uno o più delle seguenti caratteristiche della superficie vetrata: trasmissione dell'energia solare, trasmissione ultravioletti, trasmissione infrarossi, trasmissione luce visibile.

Trasmittanza termica periodica Y_{TE} (W/m^2K): è il parametro che valuta la capacità di una parete opaca di sfasare ed attenuare il flusso termico che la attraversa nell'arco delle 24 ore, definita e determinata secondo la norma UNI EN ISO 13786:2008 e successivi aggiornamenti.

Coperture a verde: si intendono le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radicano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione, coperture a verde estensivo, o con interventi di manutenzione media e alta, coperture a verde intensivo.

METODOLOGIE E SOFTWARE DI CALCOLO (Artt. 3,4 e 7)

Si adottano le **norme tecniche nazionali ad oggi disponibili** (Art.3 comma1):

- a) **UNI/TS 11300 - 1** Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva ed invernale;
- b) **UNI/TS 11300 - 2** Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'utilizzo di altri metodi e procedure è disciplinato dal comma 27 dell'articolo 4.

Gli strumenti di calcolo commerciali (**software**) applicativi delle metodologie descritte dalle UNI/TS 11300 devono garantire uno **scostamento massimo di più o meno il 5%** rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento predisposto dal Comitato termotecnico italiano (CTI). La predetta garanzia è fornita attraverso una verifica e dichiarazione resa da CTI o dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI).

Le software house che hanno attivato una procedura di verifica per i propri strumenti di calcolo presso CTI o UNI, nell'attesa della validazione ufficiale possono sostituire la dichiarazione di conformità con un'**autodichiarazione** in cui compare il riferimento della richiesta di verifica.

SIMULAZIONE DINAMICA (Art. 4, comma 27, punto o)

Per gli edifici di nuova costruzione del settore terziario con volumetria maggiore di 10.000 m³, è ribadito (rispetto al DLgs 192/05) l'obbligo d'adozione di opportuni modelli di simulazione che tengano conto dell'influenza dei fenomeni dinamici.
L'obbligo decade nel caso si possa dimostrare la scarsa rilevanza di tali fenomeni.

ESERCIZIO E MANUTENZIONE IMPIANTI (Art. 5)

I criteri generali e i requisiti per l'esercizio, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale continuano a seguire le indicazioni previste dal DLgs 192/05.

In sintesi ricordiamo che i soggetti responsabili del controllo e manutenzione impianti sono il proprietario, il conduttore, l'amministratore o un terzo per essi e che l'elenco delle prescrizioni da rispettare sono elencate nell'Allegato L del DLgs 192/05 e s.m.

FUNZIONE DELLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME (Art. 6)

Per promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso un'**applicazione omogenea** della predetta norma sull'intero territorio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province autonome, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario nonché dei principi fondamentali della direttiva 2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:

- a) **definire metodologie di calcolo** della prestazione energetica degli edifici, diverse da quelle di cui al comma 1 dell'articolo 3 ma che trovino in queste stesse metodologie indirizzo e riferimento;
- b) **fissare requisiti minimi di efficienza energetica più rigorosi** attraverso la definizione di valori prestazionali e prescrittivi minimi inferiori a quelli di cui all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni tecnico-economiche concernenti i costi di costruzione e di gestione dell'edificio, delle problematiche ambientali e dei costi posti a carico dei cittadini con le misure adottate, con particolare attenzione alle ristrutturazioni e al contesto socio-economico territoriale.

Per le regioni e province autonome che con riferimento al recepimento della direttiva europea 2002/91/CE, alla data di pubblicazione del DPR 59/09:

- **non hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti regionali:** si applicano le disposizioni del DPR 59/09
- **hanno provveduto ad adottare propri provvedimenti regionali:** si deve provvedere ad adottare misure per favorire un graduale avvicinamento al DPR 59/09 e per garantire coerenza nei contenuti.

IMPIANTI CENTRALIZZATI (Art. 4 comma 9)

Il DPR 59/09 sostiene che "*è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti*" nel caso di:

- edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4
- edifici appartenenti alle categorie E1 ed E2 (vd. tabella DPR 412/93 riportata di seguito) con potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW

Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA (Art. 4 comma 25)

Il DPR 59/09 non modifica quanto predisposto dal DLgs 192/05, pertanto la relazione tecnica da depositare in Comune in doppia copia e contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori, continua a seguire le indicazioni dell'Allegato E dello stesso decreto legislativo e s.m.i.

LIMITI E REQUISITI MINIMI (Art.4) – vd. anche capitoli 4 e 5

Restano in vigore i limiti descritti dall'Allegato C del DLgs 192/05 e s.m. relativamente a trasmittanze termica, indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e rendimento globale medio stagionale.

Il DPR 59/09 introduce **nuovi limiti** di legge per quanto riguarda:

- prestazione energetica per il raffrescamento dell'edificio;
- la trasmittanza termica periodica per il controllo dell'inerzia dell'involucro opaco.

PROGETTAZIONE E CONTROLLI (DLgs 192/05. Art.8)

Col nuovo decreto non viene modificato l'aspetto amministrativo relativo alla documentazione da predisporre e consegnare in Comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori, resta infatti l'obbligo di consegnare:

- **l'attestato di qualificazione energetica asseverato dal Direttore dei Lavori**;
- l'asseverazione del Direttore dei Lavori della conformità delle opere rispetto alla relazione tecnica (relazione L.10), al progetto e alle sue eventuali varianti in corso d'opera.

Il Comune:

- **dichiara irricevibile una dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata dalla documentazione sopra elencata**;
- definisce le modalità di controllo, accertamenti e ispezioni in corso d'opera (ovvero entro 5 anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente), volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale;
- effettua le operazioni di controllo e verifica anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti e ispezioni è a carico dei richiedenti.

Le verifiche che gli edifici di nuova costruzione o gli interventi su edifici esistenti devono rispettare sono vincolate al tipo di utenza così come definita dal DPR 412/93:







CATEGORIE EDIFICI (DPR 412/93)







E. 1 (1)	EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione continuativa
E. 1 (2)	EDIFICI RESIDENZIALI con occupazione saltuaria
E. 1 (3)	EDIFICI ADIBITI ad ALBERGO, PENSIONE ed attività similari
E. 2	EDIFICI per UFFICI e assimilabili
E. 3	OSPEDALI, CASE di CURA, e CLINICHE
E. 4	EDIFICI adibiti ad attività RICREATIVE, associative o di culto e assimilabili
E. 5	EDIFICI adibiti ad attività COMMERCIALI
E. 6	EDIFICI adibiti ad attività SPORTIVE
E. 7	EDIFICI adibiti ad attività SCOLASTICHE
E. 8	EDIFICI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI riscaldati per il comfort degli occupanti

4. VERIFICHE DA RISPETTARE

Per capire quali indicazioni e limiti di legge si devono rispettare viene proposta la seguente procedura basata su **3 semplici passaggi** (I, II e III):

- I- Si determina la categoria d'applicazione del decreto nella quale si ricade a seconda del tipo di intervento;
- II- Si ricava l'elenco completo delle prescrizioni da rispettare dallo "Schema delle verifiche" incrociando la categoria d'intervento (Tabella I) e la categoria dell'edificio in esame (E1, E2, ecc., riportate a pagina 5);
- III- Si prende atto del contenuto delle prescrizioni da rispettare consultando la tabella "Elenco delle verifiche" (pag. 7).

I - TIPO DI INTERVENTO (Art. 3, DLgs 192/05)			
	edifici di nuova costruzione e impianti in essi contenuti		ampliamenti con un volume > 20% del volume dell'edificio stesso
	nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti		ristrutturazioni integrali degli elementi d'involucro e demolizioni e ricostruzioni in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con superficie utile > 1000 m ²
	sostituzione di generatori di calore		ristrutturazioni totali o parziali e manutenzioni straordinarie dell'involucro per tutti i casi diversi dai due sopra descritti

II - SCHEMA DELLE VERIFICHE (Art. 4, DPR 59/09)						
Incrociando la categoria d'intervento (colonne) con la tipologia dell'edificio (righe) si ottiene l'elenco completo delle prescrizione da rispettare (vd. Tab. III a pag. 7)						
						
E1(1)	A, B, E, F G, H, I, K, L M, N, O T, V, W	A, B, E, F	A, B, E, F	C, D, F	P, Q, J, K, L, M S, U, V	P, Q, R, U, V
E1(2)		G, H, I, K, N	G, H, I, K	G, H, I, J, K		
E1(3)		O, T, V, W	T, V, W	T, V, W		
E2		A, B, E, F, G, H	A, B, E, F, G, H	C, D, F, G, H	P, Q, J, K, L, M U, V	
E3		I, K, N, O	I, K	I, J, K		
E4	T, V, W	T, V, W	T, V, W			
E5	A, B, E, F, H, I, K	A, B, E, F, H	A, B, E, F	C, D, F, H	P, Q, K, L, M U, V	
E7	L, M, N, O T, V, W	I, K, N, O T, V, W	H, I, K T, V, W	I, J, K T, V, W		
E6	A, B, E, F, H, K	A, B, E, F, H, K, N	A, B, E, F, H, K	C, D, F, H, K	P, Q, K, L, M U, V	
E8	L, M, N, O T, V, W	O, T, V, W	T, V, W	T, V, W		
	A, B, H, K, L	A, B, H, K	A, B, H, K	C, H, K		
	M, N, O, T, V, W	N, O, T, V, W	T, V, W	T, V, W		

III - ELENCO DELLE VERIFICHE (Art.4, DPR 59/09)				
A EP _i , η _o (commi 2 e 5)	<p>Verificare che: $EP_i < EP_{i \text{ limite}}$</p> <p>Dove EP_i rappresenta l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale ed EP_{i limite} è il limite calcolato come da Tab. 1.1, 2, 3, 4, 5 e 6 riportate al capitolo 5</p>	MODIFICATO		
A alternativa (comma 8)	<p>In alternativa se il rapporto tra superficie trasparente complessiva dell'edificio e la sua superficie utile è inferiore a 0.18 si può attribuire direttamente all'edificio un valore di $EP_i = EP_{i \text{ limite}}$, se in contemporanea si verificano le seguenti prescrizioni sugli impianti e sull'involucro:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Rendimento termico utile (a carico pari al 100% di P_n) > X + 2 log P_n Con X=90 per le zone climatiche A, B e C, e X=93 per le zone D, E e F Se P_n > 400 kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW – T media fluido termovettore in condizione di progetto < 60°C – Installazione centralina di termoregolazione programmabile in ogni unità immobiliare e dispositivi per la regolazione della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone con caratteristiche uniformi dell'edificio per prevenire il surriscaldamento dovuto agli apporti gratuiti – Nel caso di installazione di pompe di calore elettriche o a gas: rendimento utile in condizioni nominale riferito all'en. primaria (η_u) ≥ (90 + 3logP_n) <p>La verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti</p> <ul style="list-style-type: none"> – Trasmittanza strutture opache verticali ≤ valori Tab 2.1 – Trasmittanza strutture opache orizzontali ≤ valori Tab3.1 o .2(escl. E8) – Trasmittanza chiusure trasparenti ≤ valori Tab 4.a (escl. E8) – Trasmittanza vetri ≤ valori Tab 4.b (escl. categoria E8) 			
B Ep _{e, invol} (comma 3)	<p>Verificare che $Ep_{e, invol} \leq Ep_{e, invol \text{ limite}}$</p> <p>Dove Ep_{e, invol} rappresenta la prestazione energetica per il raffrescamento estivo dell'involucro edilizio pari al rapporto tra il fabbisogno annuo di energia termica per il raffrescamento dell'edificio, calcolata tenendo conto della temperatura di progetto estiva secondo la norma UNI/TS 11300-1, e:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la superficie utile dell'edificio per gli edifici residenziali, - il volume per gli edifici con altre destinazioni d'uso <p>Ep_{e, invol limite} è pari a:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;"> Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme: <ul style="list-style-type: none"> - 40 kWh/m² anno nelle zone climatiche A e B - 30 kWh/m² anno nelle zone climatiche C, D, E, e F </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;"> Per tutti gli altri edifici: <ul style="list-style-type: none"> - 14 kWh/m³ anno nelle zone climatiche A e B - 10 kWh/m³ anno nelle zone climatiche C, D, E, e F </td> </tr> </table>	Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme: <ul style="list-style-type: none"> - 40 kWh/m² anno nelle zone climatiche A e B - 30 kWh/m² anno nelle zone climatiche C, D, E, e F 	Per tutti gli altri edifici: <ul style="list-style-type: none"> - 14 kWh/m³ anno nelle zone climatiche A e B - 10 kWh/m³ anno nelle zone climatiche C, D, E, e F 	NOVITÀ
Per gli edifici residenziali di cui alla classe E1 esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme: <ul style="list-style-type: none"> - 40 kWh/m² anno nelle zone climatiche A e B - 30 kWh/m² anno nelle zone climatiche C, D, E, e F 				
Per tutti gli altri edifici: <ul style="list-style-type: none"> - 14 kWh/m³ anno nelle zone climatiche A e B - 10 kWh/m³ anno nelle zone climatiche C, D, E, e F 				

C U limite (commma 4)	Con riferimento alle tabelle del capitolo 5, verificare che: <ul style="list-style-type: none"> – Trasmittanza strutture opache verticali \leq valori Tab 2.1 – Trasmittanza strutture opache orizzontali \leq valori Tab 3.1 o .2 (escl. E8) – Trasmittanza chiusure trasparenti \leq valori Tab 4.1 (escl. E8) – Trasmittanza vetri \leq valori Tab 4.2 (escl. E8) I valori di U devono essere rispettati a ponte termico corretto, o dalla trasmittanza termica media della “parete corrente piú ponte termico”. Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore, sottofinestre e altri componenti, il limite è rispettato con riferimento alla superficie totale di calcolo. Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di U da confrontare col limite sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno Restano esclusi gli ingressi pedonali automatizzati, da considerare solo ai fini dei ricambi d’aria.
D divisori (commma 16)	Solo nel caso di ristrutturazioni totali da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F, verificare che: $U_{\text{divisorio}} \leq 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ <ul style="list-style-type: none"> – per tutti i divisori (verticali e orizzontali) di separazione tra edifici o unitá immobiliari confinanti; – per tutte le strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
E divisori (commma 16)	Verificare che: $U_{\text{divisorio}} \leq 0.8 \text{ W/m}^2\text{K}$ <ul style="list-style-type: none"> – per tutti i divisori (verticali e orizzontali) di separazione tra edifici o unitá immobiliari confinanti; – per tutte le strutture opache che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento.
F condensa (commma 17)	Verificare l’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantitá rievaporabile secondo la normativa vigente (UNI EN 13788). Qualora non esista un sistema di controllo della umiditá relativa interna, per i calcoli necessari si assumono i valori: $UR=65\%$ e $T_{\text{interna}}=20^{\circ}\text{C}$
G inerzia involucro opaco (commma 18)	Verificare che (ad esclusione della zona F) per le localitá in cui il valore medio mensile dell’irradianza sul piano orizzontale nel mese di massima insolazione $I_{m,s} \geq 290 \text{ W/m}^2$: <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> Per le pareti opache verticali ad eccezione di quelle nel quadrante Nord-ovest/Nord/Nord-Est: <ul style="list-style-type: none"> – la massa superficiale M_s (calcolata secondo la definizione dell’All.A del Dlgs 192/05 come massa superficiale della parete opaca compresa la malta dei giunti ed esclusi gli intonaci) sia superiore di 230 kg/m^2 – o in alternativa che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (Y_{IE}) sia inferiore a $0,12 \text{ W/m}^2\text{K}$ </div> Per tutte le pareti opache orizzontali ed inclinate: <ul style="list-style-type: none"> - che il valore del modulo della trasmittanza termica periodica (Y_{IE}) sia inferiore a $0,20 \text{ W/m}^2\text{K}$

MODIFICATO

	<p>Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei valori di massa superficiale o trasmittanza termica periodica delle pareti opache, possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecniche e materiali, anche innovativi, ovvero coperture a verde, che permettano di contenere le oscillazioni della temp. degli ambienti in funzione dell'irraggiamento solare. In tale caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione delle tecnologie e dei materiali che ne attestino l'equivalenza con le predette disposizioni.</p>																								
<p>H controllo climatiz. estiva (comma 18)</p>	<p>Il progettista per la limitazione dei fabbisogni per la climatizzazione estiva e per il contenimento della temperatura interna negli ambienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi schermanti delle superfici vetrate, esterni o interni, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare; – utilizza al meglio le condizioni ambientali esterne e le caratteristiche distributive degli spazi per favorire la ventilazione naturale dell'edificio; – adotta sistemi di ventilazione meccanica controllata nel caso non sia efficace lo sfruttamento della ventilazione naturale. <p>In questo caso è prescritta l'adozione di un recuperatore di calore ogni qual volta la portata totale di ricambio (G) e il numero di ore di funzionamento (M) del sistema di ventilazione, siano superiori ai valori limite riportati nella seguente tabella (DPR 412/93 Art.5, comma 13 e Allegato C):</p> <table border="1" data-bbox="363 1032 1426 1391"> <thead> <tr> <th style="background-color: #90EE90;">G</th> <th colspan="2" style="background-color: #90EE90;">M</th> </tr> <tr> <th>Portata totale d'aria</th> <th colspan="2">Numero di ore annue di funzionamento</th> </tr> <tr> <th>m³/h</th> <th>da 1400 a 2100 gradi giorno</th> <th>oltre 2100 gradi giorno</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.000</td> <td>4.000</td> <td>2.700</td> </tr> <tr> <td>5.000</td> <td>2.000</td> <td>1.200</td> </tr> <tr> <td>10.000</td> <td>1.600</td> <td>1.000</td> </tr> <tr> <td>30.000</td> <td>1.200</td> <td>800</td> </tr> <tr> <td>60.000</td> <td>1.000</td> <td>700</td> </tr> </tbody> </table>	G	M		Portata totale d'aria	Numero di ore annue di funzionamento		m ³ /h	da 1400 a 2100 gradi giorno	oltre 2100 gradi giorno	2.000	4.000	2.700	5.000	2.000	1.200	10.000	1.600	1.000	30.000	1.200	800	60.000	1.000	700
G	M																								
Portata totale d'aria	Numero di ore annue di funzionamento																								
m ³ /h	da 1400 a 2100 gradi giorno	oltre 2100 gradi giorno																							
2.000	4.000	2.700																							
5.000	2.000	1.200																							
10.000	1.600	1.000																							
30.000	1.200	800																							
60.000	1.000	700																							
<p>I schermature (comma 19)</p>	<p>È resa obbligatoria la presenza di sistemi schermanti esterni. Qualora se ne dimostri la non convenienza in termini tecnico-economici, detti sistemi possono essere omessi in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5. Tale valutazione deve essere evidenziata nella relazione tecnica.</p>																								
<p>J schermature e sistemi filtranti (comma 20)</p>	<p>Il progettista, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, valuta puntualmente e documenta l'efficacia dei sistemi filtranti o schermanti delle superfici vetrate, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica ed economica all'utilizzo dei predetti sistemi devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25. La predetta valutazione può essere omessa in presenza di superfici vetrate con fattore solare (UNI EN 410) minore o uguale a 0,5.</p>																								

MODIFICATO

K controllo T_{ambiente} (comma 21)	Verificare che in ogni locale o zona a caratteristiche termiche uniformi siano installati dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente per evitare il sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
L rinnovabile termico per ACS (commi 22 e 23)	Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica in grado di coprire almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta dall'utenza per la produzione di ACS. Tale limite è ridotto al 20% per edifici situati nei centri storici. Le valutazioni concernenti il dimensionamento ottimale o l'eventuale impossibilità tecnica di rispettare le presenti disposizioni, devono essere dettagliatamente illustrate nella relazione tecnica da depositare in Comune. Le modalità applicative di questo obbligo, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive saranno precisate con successivo provvedimento.
M rinnovabile elettrico (commi 22 e 23)	Obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica. Le modalità applicative di questo obbligo, le prescrizioni minime, le caratteristiche tecniche e costruttive saranno precisate con successivo provvedimento.
N fotovoltaico (comma 23)	È obbligatoria l'installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.
O teleriscaldamento (comma 24)	Obbligo di predisposizione delle opere necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento nel caso di tratti di rete ad una distanza inferiore a 1000 metri o in presenza di progetti approvati per la realizzazione di tale rete.
P rendimento medio stagionale (comma 5)	Verificare: Rendimento glob. medio stagionale (η_g) $\geq (75 + 3 \log P_n)\%$ se $P_n < 1000$ kW Rendimento glob. medio stagionale (η_g) $\geq 84\%$ se $P_n \geq 1000$ kW Dove $\log P_n$ è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.
Q diagnosi energetica (comma 5)	Allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell'edificio e dell'impianto che individui gli interventi di riduzione della spesa energetica, i relativi tempi di ritorno degli investimenti, i miglioramenti di classe energetica dell'edificio, motivando le scelte impiantistiche che si vanno a realizzare nel caso di installazione di potenze nominali al focolare ≥ 100 kW
R mera sostituzione di generatori di calore (comma 6)	Si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale d'energia incluse quelle riportate ai punti P e Q, se coesistono le seguenti condizioni: – rendimento termico utile (in corrispondenza di un carico pari al 100% della potenza termica utile nominale) $\geq 90 + 2 \log P_n$ Se $P_n > 400$ kW, si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW

MODIFICATO

	<ul style="list-style-type: none"> – rendimento utile in condizioni nominali delle nuove pompe di calore elettriche o a gas riferito all'energia primaria $\geq 90 + 3 \log P_n$. La verifica è fatta utilizzando come fattore di conversione tra energia elettrica ed energia primaria il valore di riferimento per la conversione tra kWh elettrici e MJ definito con provvedimento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, al fine di tener conto dell'efficienza media di produzione del parco termoelettrico, e suoi successivi aggiornamenti – sia presente una centralina di termoregolazione programmabile per ogni generatore con le seguenti caratteristiche: <ul style="list-style-type: none"> ○ deve essere pilotata da sonde di rilevamento della temperatura interna, ed eventualmente da centralina per la temperatura esterna, con regolazione della $T_{ambiente}$ su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici centralizzati; ○ deve consentire la programmazione e la regolazione della $T_{ambiente}$ su due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore, nel caso di impianti termici per singole unità immobiliari. – siano presenti dispositivi modulanti per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nei singole zone che possono godere di apporti gratuiti (solari o interni); – motivare eventuale incrementi di potenza nominale dei nuovi generatori rispetto a quelli sostituiti; – verificare la corretta equilibratura del sistema di distribuzione (nel rispetto di limiti minimi massimi di $T_{ambiente}$) nel caso di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari. Eventuali squilibri devono essere corretti installando un sistema di contabilizzazione del calore; – nel caso di sostituzione dei generatori di calore con P_n al focolare < 35 kW, con altri della stessa potenza, è rimessa alle autorità locali competenti ogni valutazione sull'obbligo di presentazione della relazione tecnica e se la medesima può essere omessa a fronte dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di conformità.
<p>R alternativa (comma 7)</p>	<p>Nel caso non fosse possibile rispettare la prima prescrizione al punto R, fermo restando il rispetto delle altre prescrizioni elencate, il decreto si considera rispettato a condizione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> – installare generatori di calore che abbiano rendimento termico utile a carico parziale pari al 30% della potenza termica utile nominale $\geq 85 + 3 \log P_n$; – predisporre una dettagliata relazione che attesti i motivi della deroga da inserire congiuntamente a copia della dichiarazione di conformità, correlata all'intervento, ai sensi della legge 5 marzo 1990, n.46, e successive modifiche e integrazioni.
<p>S contabiliz. e termoregolaz. (commi 10 e 11)</p>	<p>In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4 devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l'adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica</p>

	Le apparecchiature installate devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore a più o meno il 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Anche per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.	
T impianti a biomassa e trasmittanze (comma 13)	Per tutte le tipologie di edifici, in cui è prevista l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, in sede progettuale si procede alla verifica che la trasmittanza termica delle diverse strutture edilizie, opache e trasparenti, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso vani non riscaldati, non sia maggiore dei valori definiti nelle pertinenti tabella dell'Allegato C (vd. tabelle riportate al capitolo 5, punti 2, 3 e 4)	NOVITÀ!
U impianti a biomassa come rinnovabili (comma 12)	Ai fini del presente decreto, e in particolare per la determinazione del fabbisogno di energia primaria dell'edificio, sono considerati ricadenti fra gli impianti alimentati da fonte rinnovabile gli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati a biomasse combustibili che rispettano i seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> a. rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI EN 303-5; b. limiti di emissione conformi all'allegato IX alla parte quinta del DLgs 152/06 e s.m.i., ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali, ove presenti; c. utilizzano biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte quinta del DLgs 152/06 e s.m.i. 	
V trattamento ACS (comma 14)	Sono prescritti, fermo restando quanto indicato dall'art.5 comma 6 del DPR 412/93 per gli impianti di potenza complessiva ≥ 350 kW all'articolo 5: <ul style="list-style-type: none"> – un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva ≤ 100 kW; – un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW; Tali indicazioni valgono: <ul style="list-style-type: none"> ○ in assenza di produzione di ACS e in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea ≥ 25 °f; ○ in caso di produzione di ACS in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea > 15 °f Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.	NOVITÀ!
W limiti più severi per gli edifici pubblici (comma 15)	In tutti i casi di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o a uso pubblico devono essere rispettate le seguenti ulteriori disposizioni: <ul style="list-style-type: none"> a. i valori limite già riportati alla lettera A e C sono ridotti del 10% b. il valore limite del rendimento globale medio stagionale è calcolato con la seguente formula: $(\eta_g) \geq (75 + 4\log P_n)\%$ c. i predetti edifici devono essere dotati di impianti centralizzati per la climatizzazione invernale ed estiva, qualora quest'ultima fosse prevista. 	NOVITÀ!

5. REQUISITI ENERGETICI DEGLI EDIFICI

Indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale

I valori limite riportati nelle tabelle sono espressi in funzione della zona climatica, così come individuata dal DPR 412/93 e del rapporto di forma dell'edificio S/V , dove:

- S è la superficie (m^2) che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V ;
- V è il volume lordo (m^3) delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0.2 e 0.9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella, si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di GG > 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio della località in esame (DM 11 aprile 2008).

Edifici residenziali della classe E1, esclusi collegi, conventi, case di pena, e caserme

TABELLA 1.1		EP_i limite (valori in kWh/m² anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E	F	
		< 600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	> 3000 GG
≤ 0.2		10	10	15	15	25	25	40	40	55	55
≥ 0.9		45	45	60	60	85	85	110	110	145	145

TABELLA 1.2		EP_i limite dal 1 gennaio 2008 (valori in kWh/m² anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E	F	
		< 600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	> 3000 GG
≤ 0.2		9.5	9.5	14	14	23	23	37	37	52	52
≥ 0.9		41	41	55	55	78	78	100	100	133	133

TABELLA 1.3		EP_i limite dal 1 gennaio 2010 (valori in kWh/m² anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E	F	
		< 600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	> 3000 GG
≤ 0.2		8.5	8.5	12.8	12.8	21.3	21.3	34	34	46.8	46.8
≥ 0.9		36	36	48	48	68	68	88	88	116	116

Tutti gli altri edifici

TABELLA 1.4		EP_i limite (valori in kWh/m³ anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		< 600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	> 3000 GG
≤ 0.2	2.5	2.5	4.5	4.5	7.5	7.5	12	12	16	16	
≥ 0.9	11	11	17	17	23	23	30	30	41	41	

TABELLA 1.5		EP_i limite dal 1 gennaio 2008 (valori in kWh/m³ anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		< 600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	> 3000 GG
≤ 0.2	2.5	2.5	4.5	4.5	6.5	6.5	10.5	10.5	14.5	14.5	
≥ 0.9	9	9	14	14	20	20	26	26	36	36	

TABELLA 1.6		EP_i limite dal 1 gennaio 2010 (valori in kWh/m³ anno)									
		Zona climatica									
		A	B		C		D		E		F
		< 600 GG	601 GG	900 GG	901 GG	1400 GG	1401 GG	2100 GG	2101 GG	3000 GG	> 3000 GG
≤ 0.2	2	2	3.6	3.6	6	6	9.6	9.6	12.7	12.7	
≥ 0.9	8.2	8.2	12.8	12.8	17.3	17.3	22.5	22.5	31	31	

Trasmittanza termica delle strutture opache verticali

TABELLA 2.1		Strutture opache verticali (U limite in W/m²K)		
Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006	Dal 1 gennaio 2008	Dal 1 gennaio 2010	
A	0.85	0.72	0.62	
B	0.64	0.54	0.48	
C	0.57	0.46	0.40	
D	0.50	0.40	0.36	
E	0.46	0.37	0.34	
F	0.44	0.35	0.33	

Trasmittanza termica delle strutture opache orizzontali o inclinate

TABELLA 3.1		Coperture (U limite in W/m²K)		
Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006	Dal 1 gennaio 2008	Dal 1 gennaio 2010	
A	0.80	0.42	0.38	
B	0.60	0.42	0.38	
C	0.55	0.42	0.38	
D	0.46	0.35	0.32	
E	0.43	0.32	0.30	
F	0.41	0.31	0.29	

TABELLA 3.2 Pavimenti verso locali non riscaldati o esterno (U limite in W/m²K)			
Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006	Dal 1 gennaio 2008	Dal 1 gennaio 2010
A	0.80	0.74	0.65
B	0.60	0.55	0.49
C	0.55	0.49	0.42
D	0.46	0.41	0.36
E	0.43	0.38	0.33
F	0.41	0.36	0.32

Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

TABELLA 4.a Chiusure trasparenti (U limite in W/m²K)			
Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006	Dal 1 gennaio 2008	Dal 1 gennaio 2010
A	5.5	5.0	4.6
B	4.0	3.6	3.0
C	3.3	3.0	2.6
D	3.1	2.8	2.4
E	2.8	2.4	2.2
F	2.4	2.2	2.0

TABELLA 4.b Vetri (U limite in W/m²K)			
Zona climatica	Dal 1 gennaio 2006	Dal 1 luglio 2008	Dal 1 gennaio 2011
A	5.0	4.5	3.7
B	4.0	3.4	2.7
C	3.0	2.3	2.1
D	2.6	2.1	1.9
E	2.4	1.9	1.7
F	2.3	1.7	1.3

5 - Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico

Rendimento globale medio stagionale (η_g) $\geq (75 + 3\log P_n)\%$ se $P_n < 1000$ kW
 Rendimento globale medio stagionale (η_g) $\geq 84\%$ se $P_n \geq 1000$ kW

6. CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Su questo argomento né l'ultimo DPR 59/09, né il DLgs 115/08, introducono novità sostanziali, ma rimandano a una futura pubblicazione di Linee Guida Nazionali sulla certificazione energetica degli edifici.

Il DPR 59/09 infatti specifica che:

Art.3 comma 2: *“Ai fini della certificazione degli edifici, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica, sono riportate nelle Linee guida nazionali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo.”*

E il DLgs 115/08 sullo stesso tema riporta:

Art.18 comma 6 *“Ai fini di dare piena attuazione a quanto previsto dal DLgs 192/05 e s.m. in materia di diagnosi e certificazione energetica [...] si applica l'allegato III al presente decreto”*

Allegato III comma 5 *“Ai fini della certificazione energetica, le metodologie per il calcolo della prestazione energetica sono (nдр. saranno) riportate nelle Linee Guida Nazionali di cui al DLgs 192/05 e s.m.”*

Nelle tabelle che seguono sono riportate le definizioni principali sull'argomento e una sintesi dell'evoluzione dell'obbligo dell'attestato di certificazione.

DEFINIZIONI (DLgs 192/05 e DLgs 115/08)	
Certificazione energetica dell'edificio (DLgs192, All.A)	È il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'Art.4 (ovvero i certificatori accreditati secondo quanto previsto nei decreti attuativi) per il rilascio della certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio.
ACE, Attestato di certificazione energetica (DLgs192, art.2)	È il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio.
AQE, Attestato di qualificazione energetica (DLgs192, All.A)	È il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, che sostituisce a tutti gli effetti l'attestato di certificazione energetica fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica , nel quale sono riportati: <ul style="list-style-type: none"> — i fabbisogni di energia primaria di calcolo, — la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, — i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. — l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione

	<p>energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi (nel caso di edifici esistenti).</p> <p>L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonché, nel sottoscriverlo, quale è o è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.</p>
<p>Certificatore energetico (DLgs115, All.III)</p>	<p>Sono abilitati ai fini dell'attività di certificazione energetica, e quindi riconosciuti come soggetti certificatori tecnici operanti in veste di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dipendente di enti ed organismi pubblici; - dipendente di società di servizi pubbliche o private; - professionista libero od associato, <p>iscritti ai relativi ordini e collegi professionali, ed abilitati all'esercitazione della professione relativa alla progettazione di edifici e d'impianti, asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente.</p> <p>Il tecnico abilitato opera quindi all'interno delle proprie competenze. Ove il tecnico non sia competente nei campi sopra citati (o nel caso che alcuni di essi esulino dal proprio ambito di competenza), egli deve operare in collaborazione con altro tecnico abilitato in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali su cui è richiesta la competenza.</p> <p>Ai soli fini della certificazione energetica, sono tecnici abilitati anche i soggetti in possesso di titoli di studio tecnico scientifici, individuati in ambito territoriale da regioni e province autonome, e abilitati dalle predette amministrazioni a seguito di specifici corsi di formazione per la certificazione energetica degli edifici con superamento di esami finale. I predetti corsi ed esami sono svolti direttamente da regioni e province autonome o autorizzati dalle stesse amministrazioni.</p>
<p>Indipendenza e imparzialità del certificatore (DLgs115, All.III)</p>	<p>Ai fini di assicurare indipendenza ed imparzialità di giudizio dei soggetti certificatori, i tecnici abilitati, all'atto di sottoscrizione dell'attestato di certificazione energetica, dichiarano:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) nel caso di certificazione di edifici di nuova costruzione, l'assenza di conflitto di interessi, tra l'altro espressa attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente; b) nel caso di certificazione di edifici esistenti, l'assenza di conflitto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati, nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente.

L'evoluzione dell'obbligo della certificazione energetica dal DLgs 192/05 al DPR 59/09

EVOLUZIONE LEGISLATIVA	
DLgs 192/2005	
entro un anno (dall'entrata in vigore del DLgs192)	Nei casi di edifici di nuova costruzione; ristrutturaz. integrali degli elementi d'involucro di edifici esistenti con $S_{\text{utile}} > 1000\text{m}^2$ e demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti con $S_{\text{utile}} > 1000\text{m}^2$, l'attestato è redatto al termine della costruzione medesima e a cura del costruttore secondo i criteri e le metodologie previsti nei decreti attuativi da emanare
dal 1 luglio 2007	Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile per gli edifici con superficie utile $> 1000\text{m}^2$.
dal 1 luglio 2008	Nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell'intero immobile con esclusione delle singole unità immobiliari per gli edifici con superficie utile anche $< 1000\text{m}^2$.
dal 1 luglio 2009	Nel caso di t.t.o. anche delle singole unità immobiliari.
dal 1 gennaio 2007	Necessario l'attestato di certificazione energetica per accedere a incentivi e agevolazioni di qualsiasi natura fiscali correlati in qualsiasi modo ad intervento sull'edificio, impianti o modalità d'esercizio.
dal 1 luglio 2007	Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione dell'impianto termico o di climatizzazione degli edifici pubblici devono prevedere la predisposizione dell'attestato entro i primi 6 mesi con esposizione al pubblico della targa energetica.
DETRAZIONI 55%	
Periodo 2008-2010 (DM 7 Apr 2008)	Nel caso di domanda di detrazione per le spese relative a: <ul style="list-style-type: none"> — riqualificazione energetica dell'edificio; — isolamento involucro opaco; — sostituzione caldaie esistenti.
ABROGAZIONI DELLA Legge 133/2008	
dal 22 Agosto 2008	Abrogati i seguenti passaggi del DLgs 192: Art.6, comma 3: nel caso di trasf. a titolo oneroso dell'intero immobile o della singola unità immobiliare, l'ACE è allegato all'atto di compravendita, in originale o in copia autenticata. Art. 6, comma 4: nel caso di locazione, l'ACE è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all'originale in suo possesso. Art. 15, comma 8: in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'Art.6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'acquirente. Art. 15, comma 9: in caso di violazione dell'obbligo previsto dall'Art.6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore.